



Insieme  Sarajevo

STATUTO ASSOCIAZIONE "INSIEME PER SARAJEVO"

Art.1

(Denominazione e sede)

E' costituito, nel rispetto del D. Lgs. 117/2017, del Codice civile e della normativa in materia l'Ente del Terzo Settore denominato:
"Insieme per Sarajevo" Odv che assume la forma giuridica di associazione, apartitica e aconfessionale non riconosciuta. L'Associazione potrà addivenire, nell'esercizio della propria attività, a rapporti convenzionali con Enti Pubblici o Privati nazionali e internazionali. L'organizzazione ha sede legale in viale Trento 58 nel comune di Vicenza.

Art.2

(Statuto)

L'organizzazione di volontariato è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

Art.3

(Efficacia dello statuto)

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli associati alla organizzazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività della organizzazione stessa.

Art.4

(Interpretazione dello statuto)

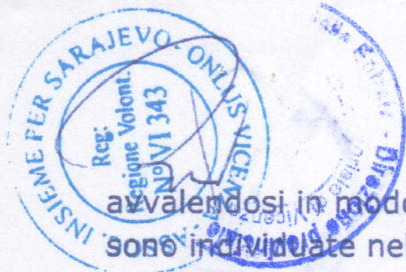
Lo statuto è interpretato secondo le regole della interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

Art.5

(Finalità e attività)

L'organizzazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche, di utilità sociale, di cooperazione internazionale e di promozione di una cultura di pace.

Le attività che si propone di svolgere, prevalentemente in favore di terzi e



avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati sono individuate nell'art. 5 comma 1 del D.Leg. 117/2017, alle lettere:

- Lettera n) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;
- Lettera v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata, mediante le seguenti azioni:
 - realizzazione di attività, progetti e programmi di cooperazione allo sviluppo e di interventi di aiuto umanitario nei confronti di bambini, giovani, adulti e anziani della Bosnia Erzegovina, dell'area balcanica, nei PVS e in altri paesi.
 - Promozione di una cultura di pace tra individui di varie nazionalità, lingue e religioni.
 - Sviluppo di percorsi di solidarietà nei confronti di persone e popoli provati da povertà e guerre.
 - Realizzazione di percorsi formativi volti all'inclusione sociale delle persone.
 - Organizzazione di incontri, seminari, dibattiti tesi a favorire una consapevolezza su temi dei diritti umani, della pace e della solidarietà e alla conoscenza di storia, tradizioni, realtà socioeconomiche e patrimoni culturali reciproci.
 - Promozione e sviluppo di scambi di esperienze e professionalità tra scuole, istituti, associazioni, enti pubblici e privati.
 - Sviluppare gli scambi tra persone e famiglie.

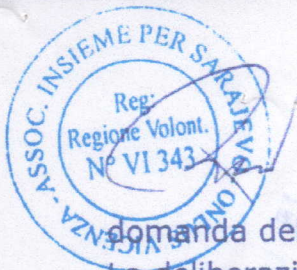
Per l'attività di interesse generale prestata, l'organizzazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate. L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte del consiglio direttivo. L'associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs. 117/17. L'organizzazione di volontariato ha sede in Vicenza con operatività su territorio regionale, nazionale e internazionale.

Art.6

(Ammissione)

Sono associati dell'organizzazione tutte le persone fisiche che ne condividono le finalità e, mosse da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per realizzarle.

L'ammissione all'organizzazione è deliberata dal Consiglio Direttivo, su



domanda dell'interessato, ratificata dalla Assemblea nella prima riunione utile. La deliberazione è comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati.

Il consiglio direttivo deve entro 60 giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla all'interessato.

L'ammissione è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

Art.7

(Diritti e doveri degli associati)

Gli associati dell'organizzazione hanno il diritto di:

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'organizzazione e controllarne l'andamento;
- votare in Assemblea dal momento dell'iscrizione nel libro degli associati purché in regola con il pagamento della quota associativa, se prevista
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico - finanziario, esaminare i libri sociali;
- denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del Codice del terzo settore;

Gli associati dell'organizzazione hanno il dovere di:

- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito;
- il non versamento della quota per 3 anni consecutivi comporta la possibilità di perdere la qualifica di socio.

La quota sociale è intrasmissibile e non rivalutabile.

Art.8

(Qualità di volontario)

L'associato volontario svolge la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà. Tale attività non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'organizzazione.

All'associato volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Non sono ammessi rimborsi spesa di tipo forfetario.



Art.9

(Perdita della qualifica di associato)

La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

L'associato può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.

L'associato che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto, può essere escluso dall'organizzazione.

L'esclusione è deliberata dall'organo direttivo con possibilità di appello all'assemblea e comunque al giudice ordinario.

Art.10

(Gli organi sociali)

Sono organi dell'organizzazione:

- Assemblea degli associati
- Consiglio direttivo
- Presidente
- Tesoriere
- Segretario
- Giunta esecutiva
- Organo di controllo (subordinandone la nomina al verificarsi delle condizioni di legge)
- Revisore legale dei conti (subordinandone la nomina al verificarsi delle condizioni di legge)

Tutte le cariche sociali hanno durata di 3 (tre) anni e le persone sono rieleggibili; non comportano retribuzioni né costituiscono in nessun caso rapporto d'impiego con l'Associazione.

Art.11

(L'assemblea)

L'assemblea è composta da tutti gli associati ed è l'organo sovrano.

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente.

Gli associati possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri associati, conferendo delega scritta. Non sono ammesse più di tre deleghe per ciascun aderente.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'associazione, in libera visione a tutti gli associati.



Art.12 (Compiti dell' Assemblea)

L'Assemblea:

- determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
- approva il bilancio di esercizio e l'eventuale bilancio sociale;
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti e l'organo di controllo;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- ratifica l'ammissione degli associati
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'organizzazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Art.13 (Convocazione)

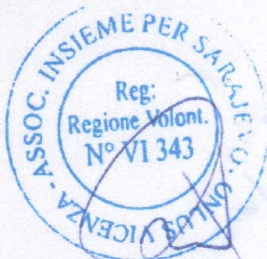
L'assemblea si riunisce almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio. Negli altri casi su convocazione del Presidente, anche su domanda motivata e altresì su richiesta firmata da almeno un terzo degli associati o quando un terzo dei componenti del Consiglio direttivo lo ritiene necessario. La convocazione avviene mediante comunicazione scritta, contenente l'ordine del giorno, spedita almeno 15 giorni prima della data fissata per l'assemblea all'indirizzo risultante dal libro degli associati oppure mediante avviso affisso nella sede dell'associazione.

Art.14 (Assemblea ordinaria)

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega.

L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i consiglieri non hanno diritto di voto, in quanto lo hanno già approvato in consiglio direttivo.



Art.15

(Assemblea straordinaria)

L'assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'associazione con la presenza di metà più uno degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

Art.16

(Consiglio direttivo)

Il consiglio direttivo è l'organo di governo e di amministrazione dell'associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

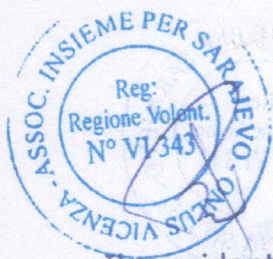
Il consiglio direttivo è formato da un numero dispari da 9 a 15 componenti eletti dall'assemblea tra gli associati, per la durata di anni 3 e sono rieleggibili per 3 mandati.

Il consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.

Il consiglio direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per Legge di pertinenza esclusiva dell'assemblea.

In particolare, tra gli altri compiti:

- amministra l'organizzazione,
- attua le deliberazioni dell'assemblea,
- predispone il bilancio di esercizio e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla norma,
- predispone tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio,
- stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative,
- cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza,
- è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Runtts, qualora operativo, previsti dalla normativa vigente,
- disciplina l'ammissione e l'esclusione degli associati,
- accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati,
- nomina le altre cariche diverse da quelle attribuite all'assemblea.



Art.17
(Presidente)

Il presidente rappresenta legalmente l'associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il presidente è eletto dall'assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il presidente dura in carica quanto il consiglio direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio Direttivo, il presidente convoca l'assemblea per la elezione del nuovo presidente e del Consiglio Direttivo.

Il presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio Direttivo in merito all'attività compiuta.

Il Vicepresidente (all'uopo individuato ed eletto dal Consiglio direttivo) sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilità nell'esercizio delle sue funzioni.

Art.18
(Organo di controllo)

L'organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi previsti dall'art. 30 del D. Lgs. 117/17.

L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Art.19
(Organo di revisione legale dei conti)

E' nominato nei casi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017. E' formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

Art.20
(Risorse economiche)

Le risorse economiche dell'organizzazione sono costituite da:



- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- rimborsi da convenzioni;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017;
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali, da inserire in un' apposita voce di bilancio, previste fino all'operatività del Registro unico nazionale del terzo settore.

Art.21

(I beni)

I beni dell'organizzazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili.

I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'organizzazione, e sono ad essa intestati.

I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'organizzazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'organizzazione e può essere consultato dagli associati.

Art.22

(Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)

L'organizzazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

Art.23

(Il bilancio)

I documenti di bilancio dell'Organizzazione sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno. Sono redatti ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

- Il conto consuntivo contiene tutte le entrate intervenute e le spese sostenute relative all'anno trascorso.
- Il bilancio preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per



l'esercizio annuale successivo.

- Il bilancio è predisposto dal consiglio direttivo e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.

Art.24

(Il bilancio sociale)

Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 14 del D.Lgs. 117/17, l'organizzazione redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.

Art.25

(Convenzioni)

- Le convenzioni tra l'organizzazione di volontariato e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dal Consiglio direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'organizzazione, quale suo legale rappresentante.
- Le convenzioni tra l'Associazione ed altri enti od organismi nazionali o internazionali sono deliberate dal Consiglio Direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione e sono stipulate dal Presidente dell'Associazione, quale suo legale rappresentante.
- Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente, presso la sede dell'Associazione.

Art.26

(Personale retribuito)

L'organizzazione di volontariato può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 33 del D. Lgs. 117/2017.

Art.27

(Responsabilità ed assicurazione degli associati volontari)

Gli associati volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortuni e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

Art.28

(Responsabilità dell'associazione)

Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'associazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni assunte rispondono, personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione.

L'Associazione risponde, con le proprie risorse economiche, dei danni causati per l'inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.

Art.29

(Assicurazione dell'organizzazione)

L'organizzazione di volontariato può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale della organizzazione stessa.

Art.30

(Devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento)

- Scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Associazione con la maggioranza dei 3/4 dei Soci.
- La proposta di scioglimento può essere fatta dal Consiglio Direttivo o da un terzo degli Associati.
- In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

Art.31

(Libri sociali)

L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

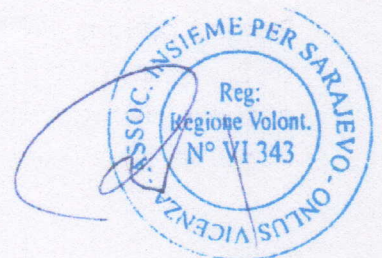
- a) il libro degli associati o aderenti, tenuto a cura del consiglio direttivo;
- b) registro dei volontari, tenuto a cura del consiglio direttivo;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del consiglio;
- d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio direttivo, dell'organo di controllo, e degli altri organi sociali.

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro 60 giorni dalla data della richiesta formulata all'organo competente.

Art.32

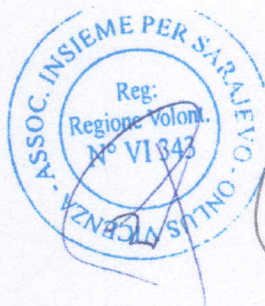
(Disposizioni finali)

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico



Art.33
(Norma transitoria)

1. Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore, che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del Runtis medesimo.
2. A decorrere dal termine di cui all'art. 104 del D. Lgs. 117/17, in coerenza con l'interpretazione autentica data al medesimo articolo ad opera dell'art. 5-sexies del D.L. n. 148/2017, la qualifica di onlus cessa di efficacia e trovano applicazione le disposizioni fiscali contenute nel titolo X del D. Lgs. 117/17.
3. L'acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.



Vicenza, 17/05/2019

AGENZIA DELLE ENTRATE
UFFICIO di VICENZA

Legato il

17/12/2020

al N°

4856

Priv. Serie 3°

Alto Sante.

(*) Firma su delega del Direttore Provinciale

Veneta La Marmitta
L. ASSESTENTE (*)



(*) Firma su delega del Direttore Provinciale Daniele Mariani



Associazione "INSIEME PER SARAJEVO" Onlus

VERBALE SEDUTA ASSEMBLEA STRAORDINARIA 17 MAGGIO 2019

Il giorno venerdì 17 maggio 2019, alle ore 18.30, ha luogo l'Assemblea straordinaria dell'Associazione "Insieme per Sarajevo" regolarmente convocata presso la sala delle Colonne dell'Istituto Ottavio Trento in Vicenza.

All'ordine del giorno dell'invito trasmesso ai soci è posto il seguente e unico argomento:

- Variazione dello Statuto dell'Associazione, per adeguarlo a quanto previsto dal D.Lgs. 117/2007 e dalla Circolare n.20 del 27.12.2018

Constatata l'entità della presenza dei soci e di corrette deleghe agli atti in numero tale da legittimare il compito dell'Assemblea secondo la prescrizione statutaria, il Presidente propone di nominare come Segretario il socio Carmelo Rigobello che accetta e all'unanimità l'Assemblea approva.

Il Presidente introduce l'argomento facendo presente che si è voluto affrontare la variazione dello Statuto per adeguarlo alla normativa citata nell'o.d.g., anche se esiste ancora poca chiarezza in proposito perché non ancora adottati diversi decreti attuativi della Riforma del Terzo Settore. In Regione si è chiesto di poter derogare il termine di approvazione del consuntivo (30 aprile) per consentire all'Associazione di modificare lo Statuto e in tal senso c'è stata autorizzazione, pur informale. Fa presente che il Direttivo ha nell'ultima riunione costituito in materia un gruppo di lavoro formato dai soci Maria Giacobbo, Carlotta Tomba e Vincenzo Riboni (oggi assente in quanto in missione per conto del CUAMM), gruppo che ha portato a termine il compito affidato e per questo il Presidente esprime viva riconoscenza, cui si unisce l'Assemblea con un applauso.

Carlotta Tomba illustra le variazioni statutarie che a livello tecnico sono state predisposte per un adeguamento alle nuove disposizioni di legge. Dà lettura delle modifiche principali riguardanti l'ex Art.6 (ora art. 5) sulle finalità dell'Associazione, l'art. 10 sugli organi sociali e l'art.31 sulla tenuta dei libri sociali precisando che le variazioni sono di natura soprattutto formale in quanto l'impianto statutario rimane complessivamente confermato. Ma sono variazioni che consentono di guardare al futuro, sotto il profilo giuridico, con tranquillità. Per tutti i soci è a disposizione il nuovo testo, già inserito in bozza nel portale dell'Associazione.

Il Presidente, dopo aver ringraziato Carlotta Tomba per il servizio svolto e dopo alcuni chiarimenti, pone ai voti l'approvazione del nuovo testo statutario che l'Assemblea approva all'unanimità per alzata di mano. Il Presidente ringrazia i soci e fa presente che il nuovo statuto, che sarà inviato in Regione, sarà trasmesso a ciascun socio.

Ha così termine, alle ore 19.30, l'Assemblea Straordinaria.

IL SEGRETARIO

Carmelo Rigobello



IL PRESIDENTE

Sante Bressan